

Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31.12.2021 n. 310 S.O. 49, la **L. 30.12.2021 n. 234** (*legge di bilancio 2022*), **entrata in vigore l'1.1.2022**.

❖ NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Norma di riferimento	Sintesi
Sostituzione del <i>Patent box</i> con la nuova "super deduzione" per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali - Modifiche (art. 1 co. 10)	Viene riscritta la disciplina prevista dall'art. 6 del DL 146/2021 convertito in relazione alla sostituzione del <i>Patent box</i> con la nuova "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo. In particolare, rispetto alla versione originaria: viene modificata la decorrenza delle nuove disposizioni, non più riguardante le opzioni esercitate dal 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021) ma le opzioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, vale a dire il periodo d'imposta 2021 per i soggetti "solari"; contestualmente, viene previsto che non sono più esercitabili le opzioni per il <i>Patent box</i> con riferimento al periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari") e ai successivi; è stato previsto un incremento della misura percentuale della maggiorazione, dal 90% al 110%; sono stati esclusi dai beni agevolabili marchi d'impresa e <i>know how</i>; viene introdotto un meccanismo di c.d. "<i>recapture</i>" in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale; la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale; è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo.
Bonus investimenti in beni strumentali "4.0" - Proroga con modifiche (art. 1 co. 44)	Ferma resta la disciplina "base" del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevista dall'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020, viene prorogata al 2025 l'agevolazione per i beni materiali e immateriali "4.0", rimodulandone la misura. Credito d'imposta per beni materiali "4.0" Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016, dall'1.1.2023 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del (nuovo co. 1057-bis dell'art. 1 della L. 178/2020): 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

	<i>Credito d'imposta per beni immateriali "4.0"</i> Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto: per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 (ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2024 con prenotazione), nella misura del 20% del costo, nel limite massimo "annuale" di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo co. 1058 dell'art. 1 della L. 178/2020); per gli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2025 con prenotazione), nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo co. 1058-<i>bis</i> dell'art. 1 della L. 178/2020); per gli investimenti effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026 con prenotazione), nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (nuovo co. 1058-<i>ter</i> dell'art. 1 della L. 178/2020).
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione - Proroga con modifiche (art. 1 co. 45)	Viene prorogato, con alcune modifiche alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1 co. 198 - 206 della L. 160/2019. <i>Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo</i> Il credito per attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto: fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro; dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2022 (2023, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (nuovo co. 203-<i>bis</i> dell'art. 1 della L. 160/2019). <i>Credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica</i> Il credito per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto: fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni; dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo co. 203-<i>ter</i> dell'art. 1 della L. 160/2019). <i>Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica</i> Il credito per attività di <i>design</i> e ideazione estetica è riconosciuto: fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni; dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo co. 203-<i>quater</i> dell'art. 1 della L. 160/2019). <i>Credito d'imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica</i> In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto: - fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, in misura pari al 15%, con un limite

	massimo di 2 milioni; - per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo co. 203-<i>quinquies</i> dell'art. 1 della L. 160/2019); - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31.12.2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo co. 203-<i>sexies</i> dell'art. 1 della L. 160/2019).
Sanatoria per il credito d'imposta in ricerca e sviluppo indebitamente compensato (conversione D.L. n. 146/2021)	Viene introdotto un istituto ad hoc per definire le somme di credito ritenute non spettanti. Per beneficiare della regolarizzazione introdotta è necessaria la presentazione di una istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 30/09/2022; successivamente bisognerà riversare l'importo in questione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16/12/2022. E' prevista anche la possibilità di dilazionare il pagamento in tre quote annuali di pari importo, con l'aggiunta, però, sulle rate successive alla prima, degli interessi al tasso legale.
Credito d'imposta per la quotazione delle PMI - Proroga con modifiche (art. 1 co. 46)	Viene prorogato al 31.12.2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1 co. 89 - 90 della L. 205/2017), riducendo però l'importo massimo dell'agevolazione da 500.000 a 200.000 euro.
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Modifiche riguardanti il Molise (art. 1 co. 175)	Viene modificato l'art. 1 co. 98 della L. 208/2015, adeguando il perimetro "geografico" di applicazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (riconosciuto fino al 31.12.2022) a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Nello specifico, la modifica del perimetro coinvolge il Molise, che rientra ora nelle aree di cui all'art. 107 co. 1 lett. a) del TFUE (non più lett. c), determinando l'applicazione agli investimenti di un'intensità superiore del credito d'imposta.
Credito d'imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici (c.d. "Sport bonus") - Proroga per i titolari di reddito d'impresa (art. 1 co. 190)	Viene prorogato al 2022, limitatamente per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus") di cui all'art. 1 co. 621 - 627 della L. 145/2018, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.
Credito d'imposta librerie - Incremento delle risorse (art. 1 co. 351)	Vengono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, disciplinato dall'art. 1 co. 319 della L. 205/2017.
Credito d'imposta imprese editrici per l'acquisto carta dei giornali - Proroga (art. 1 co. 378 - 379)	Viene prorogato per gli anni 2022 e 2023, rimodulandone la misura, il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, disciplinato dall'art. 188 del DL 34/2020 convertito. Il credito d'imposta è riconosciuto: - nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022; - entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Credito d'imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua - Proroga (art. 1 co. 713)	Viene prorogato fino al 31.12.2023 il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile, per razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile.

Credito d'imposta per le spese relative all'attività fisica adattata (art. 1 co. 737)	Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2022, per le spese documentate sostenute per la fruizione di "attività fisica adattata". Le disposizioni attuative saranno definite in un successivo decreto.
Credito d'imposta per sistemi di accumulo in impianti fonti rinnovabili (art. 1 co. 812)	Viene previsto un credito d'imposta IRPEF per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del DL 91/2014. Tale credito è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Le disposizioni attuative saranno definite in un successivo decreto.
Credito d'imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari (art. 1 co. 831 - 834)	Viene riconosciuto un credito d'imposta: per le spese documentate, sostenute entro il 31.12.2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; nella misura del 70% degli importi rimasti a carico del contribuente. L'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Modalità di utilizzo Il credito è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Regime de minimis Il credito d'imposta spetta nei limiti previsti dal regime <i>de minimis</i> di cui al regolamento UE 1407/2013. Irrilevanza fiscale Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Fondazioni bancarie a favore del contrasto alla povertà educativa minorile - Estensione delle agevolazioni sotto forma di credito di imposta (art. 1 co. 135 - 136)	Le fondazioni bancarie che, nell'ambito della propria attività istituzionale, effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile²⁹ possono fruire, fino al 2024, dell'agevolazione di cui all'art. 1 co. 394 della L. 208/2015, la quale si sostanzia nel riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% dei versamenti effettuati al suddetto fondo.
Imposizione indiretta fissa per trasferimenti nel contesto di delocalizzazioni (art. 1 co. 237)	Viene inserita un'agevolazione per l'imposta di registro riguardante i trasferimenti di azienda nell'ambito della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni. In particolare, l'art. 1 co. 237 della legge di bilancio 2022 dispone che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Trasformazione delle DTA in crediti di imposta a fronte di aggregazioni aziendali - Proroga e modifiche (art. 1 co. 70 - 71)	È modificata la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a fronte di operazioni di aggregazione aziendale di cui all'art. 1 co. 233 - 243 della L. 178/2020. Proroga al 30.6.2022 del termine ultimo di accesso All'art. 1 co. 233 e 238 della L. 178/2020, è sostituito il termine del 31.12.2021 con il termine del 30.6.2022, entro il quale accedere al beneficio. Abrogazione del c.d. "bonus aggregazioni" per il 2022 Il termine ultimo per accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019 è, invece, anticipato dal 31.12.2022 al 31.12.2021. Importo delle DTA trasformabili In merito all'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto, per effetto delle modifiche dell'art. 1 co. 234 della L. 178/2020, si affianca al limite del 2%, parametrato alla somma delle attività dei soggetti partecipanti, quello in valore assoluto, pari a 500 milioni di euro30. Società che redigono il bilancio consolidato Con riguardo alle società, partecipanti alle operazioni di aggregazione aziendale in esame, che redigono il bilancio consolidato, è disposto che, ai fini del computo del suddetto limite quantitativo del 2%, si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile (e non, quindi, le attività risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-<i>quater</i> c.c.). Inoltre, come precisato dalla Relazione illustrativa al Ddl., si estende il beneficio della conversione delle DTA in crediti di imposta a tutte le perdite riportate a nuovo da parte della consolidante, indipendentemente dal soggetto che apporta le perdite. Soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo L'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., fermo restando che (art. 1 co. 238 della L. 178/2020): il controllo va acquisito mediante operazioni diverse da quelle oggetto di agevolazione; l'efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento, oggetto di agevolazione, deve avvenire entro 2 anni (termine così sostituito al precedente termine di un anno) dalla data di acquisizione del controllo.
--	---

❖ ALTRE NOVITÀ

Norma di riferimento	Sintesi
Misure per il sostegno al credito delle imprese (art. 1 co. 53 - 61)	Le disposizioni intervengono su: Fondo di Garanzia PMI (art. 13 del DL 23/2020); Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020); Garanzia green (art. 64 del DL 76/2020). Fondo di Garanzia PMI È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti, in una logica di progressiva eliminazione (c.d.

Misure per il sostegno al credito delle imprese (art. 1 co. 53 - 61)	"<i>phasing out</i>") delle misure emergenziali. In particolare: - a partire dall'1.4.2022, la garanzia non sarà più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione da versare al Fondo <i>una tantum</i> (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020); - la garanzia per operazioni fino a 30.000 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione da versare al Fondo (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020). Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-<i>bis</i> del DL 23/2020). Per il periodo dall'1.7.2022 al 31.12.2022 è previsto un regime intermedio di operatività, non essendo nota attualmente la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022, per cui: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro; la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione di cui alla Parte IX lett. A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione; le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 % dell'importo della medesima operazione finanziaria, anziché dell'80%. Garanzia SACE Il co. 59 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 proroga al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020). Garanzia green È prevista una semplificazione procedurale per le garanzie concesse da SACE sui finanziamenti a favore di progetti del <i>green new deal</i> (art. 64 del DL 76/2020), disponendo che le risorse destinate a tale misura siano determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.
Nuovo importo finanziabile con microcredito (art. 1 co. 914)	La norma modifica le disposizioni in tema di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385) prevedendo: l'elevazione da 40.000 a 75.000 euro dell'importo massimo delle operazioni di microcredito; l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; la previsione che i soggetti finanziatori possano concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza il limite di 75.000, e comunque per un importo non superiore a 100.000 euro. Disposizioni attuative Le disposizioni attuative emanate dal MEF, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 111 co. 5 del DLgs. 1.9.93 n. 385: nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevederanno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni;

	nel disciplinare i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, escluderanno alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.
Nuova Sabatini - Proroga con modifiche (art. 1 co. 47 - 48)	Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, in misura pari a: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; 60 milioni per l'anno 2027. Inoltre, viene reintrodotta il riconoscimento del contributo in più quote, secondo le modalità previste con decreto. La possibilità di corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.
Sospensione della verifica della prevalenza su produttori agricoli colpiti da calamità (art. 1 co. 988)	Viene sospesa la verifica del criterio della prevalenza recato dall'art. 2135 c.c. per i produttori agricoli colpiti da calamità naturali, eventi epidemiologici, epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 102/2004. Gli imprenditori agricoli, pertanto, mantengono la loro qualifica anche se, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionano di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
Modifica al codice civile in tema di appalto (art. 1 co. 819)	È introdotto nel codice civile l'art. 1677-bis c.c., a mente del quale, se l'appalto ha ad oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro, si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.
Conclusione del programma cashback (art. 1 co. 637 - 644)	Le disposizioni stabiliscono la conclusione al 31.12.2021 del programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. "cashback", disciplinato all'art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019 e attuato dal decreto del MEF 24.11.2020 n. 156). Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall'1.7.2021 al 31.12.2021.
Esenzione dal canone unico per le attività colpite da sisma (art. 1 co. 451)	Per l'anno 2022, il canone unico di cui all'art. 1 co. 816 - 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall'art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24.8.2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.
Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio (art. 1 co. 706)	Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio. Dall'1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare: - sono esonerate dal pagamento del "canone unico" le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; - sono esonerate dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell'art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98; - non è dovuta l'imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010; - non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa

	in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (<i>dehors</i> , elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta.
Incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione energetica sui veicoli (art. 1 co. 809)	In via sperimentale, sono previsti incentivi per coloro che, entro il 31.12.2022, installano un sistema di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G e procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato. L'incentivo consiste in un duplice vantaggio: - il riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500 euro; - un contributo, sempre pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'IPT.
Misure a sostegno dell'industria tessile (art. 1 co. 658 - 659)	Si attribuisce al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, volto al sostegno economico delle imprese del settore tessile pratese, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera.
Incentivi all'imprenditoria agricola femminile (art. 1 co. 523 - 525)	Si estendono all'imprenditoria femminile le agevolazioni (concessione di mutui agevolati per gli investimenti e contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile), già previste dall'art. 9 co. 1 del DLgs. 21.4.2000 n. 185 per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile.
Finanziamenti in favore di cooperative (art. 1 co. 746)	Per i finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, il MISE si avvale delle società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17 co. 2 della L. 27.2.85 n. 49 (e non più degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111- <i>octies</i> delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
Fondo rotativo per le operazioni di venture capital (art. 1 co. 714)	Si estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per le operazioni di <i>venture capital</i> di cui all'art. 1 co. 932 della L. 27.12.2006 n. 296. In particolare, modificando il co. 2 secondo periodo dell'art. 18-<i>quater</i> del DL 34/2019, si stabilisce che le relative risorse possano essere investite anche: in <i>start up</i>, ivi incluse quelle innovative di cui all'art. 25 del DL 18.10.2012 n. 179, e in piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del DL 24.1.2015 n. 33; in quote o azioni di uno o più Fondi per il <i>Venture Capital</i>, come definiti dall'art. 31 co. 2 del DL 6.7.2011 n. 98, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il <i>Venture Capital</i>, gestiti da Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.
Card cultura 18 (art. 1 co. 357 - 358)	A decorrere dall'1.1.2022, si dispone l'assegnazione della <i>card</i> cultura elettronica, in favore dei soggetti: residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno; nell'anno del compimento del 18° anno di età. Il <i>bonus</i> cultura in esame è utilizzabile per acquistare: - biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; - libri; - abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale; - musica registrata;

	- prodotti dell'editoria audiovisiva; - titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; - nonché per sostenere i costi relative ai corsi di musica, teatro o lingua straniera. Esclusione dal reddito imponibile Le somme assegnate con la <i>card cultura</i> diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.
Bonus TV (art. 1 co. 480 - 485)	Sono rifinanziate pe il 2022 le risorse per i contributi per l'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione, di cui agli artt. 1 co. 1039 lett. c) della L. 205/2017 e 1 co. 614 della L. 178/2020. Sono altresì previste semplificazioni per l'acquisto e l'installazione di decoder da parte degli ultrasettantenni.

Lo Studio